



COMUNE DI SALCITO

Provincia di Campobasso

Area Contabile - Servizio Tributi

via Umberto I°, 4 - 86026 Salcito (CB)

Tel. 0874/87.81.31 Fax 0874/87.83.80

Protocollo in Arrivo

TARSU Richiesta di RIDUZIONE TARIFFARIA per locali adibiti ad abitazione PER USO STAGIONALE

Dati occupante o detentore o persona che dimostri di averne titolo:

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____ nato/a a _____ il _____

Residente a _____ prov _____ Via _____

n. _____ Tel. _____

in qualità di _____¹ del fabbricato Censito in Catasto al Foglio n. _____ Particella

n. _____ Subalterno n. _____ della superficie di mq _____ destinato a _____

Indirizzo per l'inoltro della corrispondenza :

Cognome e Nome _____ Via _____ n. _____

Località _____ Cap. _____ Provincia _____

CHIEDE

La riduzione del 30% della tariffa relativa alla TARSU a decorrere dall'anno _____.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R.:

DICHIARA

Che l'immobile per il quale si richiede la riduzione è abitazione tenuta a disposizione in quanto **residente all'estero** per più di sei mesi all'anno;

SI IMPEGNA

Secondo quanto disposto dall'articolo 66 comma 3 lettera b. del D.Lgs. 507/93 e dall'art. 12 del Regolamento Comunale TARSU vigente, a non concederla in locazione.

Data _____

Il Dichiarante

(Firma leggibile)

¹ Proprietario, Usufruttuario.

Il contribuente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 comma 6 del D. Lgs n. 507/93, è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle tariffe ridotte di cui sopra; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 D.Lgs n. 507/93.

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla e consegnata o trasmessa – unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore- all'ufficio competente tramite fax al n. 0874-878380, o a mezzo del servizio postale (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge ed il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporterà l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi.

Art. 66.

Tariffe per particolari condizioni di uso ⁽²⁾.

1. [ABROGATO] ⁽⁹⁾;
2. [ABROGATO] ⁽¹⁰⁾.
3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
 - a. abitazioni con unico occupante;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
4. La tariffa unitaria può essere ridotta:
 - a. di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - b. di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.
 - **Commi 1 e 2: modificati dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, dal D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 gennaio 1997, n. 5, e successivamente abrogato dall'articolo 6, comma 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328 per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 4-bis dello stesso D.L. n. 599/1996.**

Inizio